

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2006, N. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)¹

Art. 1 (Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Riequilibrio della finanza pubblica)

1. Al fine di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica e produrre un risparmio per il bilancio dello Stato in misura proporzionale all'incidenza della finanza della Regione sulla finanza regionale e locale complessiva viene istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8 milioni.

¹ In B.U. 12 dicembre 2006, n. 50.

² Inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6 come sostituito dall'art. 8 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5 i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

³ Inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1 i commi 5-*bis* e 5-*ter*.

2. Alla copertura della suddetta spesa si fa fronte in parte mediante maggiori entrate ipotecarie derivanti dall'incremento dell'aliquota di tassazione delle donazioni e successioni ed in parte mediante utilizzo di avanzo.

Art. 4 (Partecipazioni societarie della Regione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare e sottoscrivere azioni delle società Informatica Trentina Spa e Informatica Alto Adige Spa fino alla somma di euro 1 milione.

2. Alla copertura della spesa di euro 1 milione si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.

Art. 5 (Fondo di garanzia interconsortile regionale)

1. Al fine di rendere operativo il Fondo di garanzia interconsortile regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, la Regione assegna alla società Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.

2. In caso di scioglimento dovrà essere restituito alla Regione quanto residua nel bilancio della società Confidi S.r.l. delle somme concesse ai sensi del comma 1 del presente articolo e del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n.

1. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

3. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.

Art. 6 (Carattere di finanziamento delle imprese e/o previdenziale del trattamento di fine rapporto)

1. *(omissis)*⁴
2. *(omissis)*⁵
3. *(omissis)*⁶
4. *(omissis)*⁷
5. *(omissis)*⁸

Art. 7 (Norme in materia di personale)

1. Con il regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 vengono disciplinati anche i comandi di personale tra gli enti, nonché i distacchi di personale presso enti pubblici e presso enti o aziende private a prevalente capitale pubblico, fermo restando il parere favorevole del personale interessato.⁹

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 1-*bis* della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁵ Modifica l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁶ Modifica il comma 4 dell'art. 1-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁷ Modifica il comma 5 dell'art. 1-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁸ Inserisce l'art. 1-*ter* dopo l'art. 1-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁹ Si vedano il DPR Reg. 19 aprile 2007, n. 3/L e il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 727. Si veda da ultimo il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.¹⁰

3. Sono abrogati gli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

Art. 8 (Proroga del mandato del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano)

1. In attesa della legge regionale di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, anche in adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 25 ottobre 2000, il Consiglio della Camera di Commercio di Bolzano attualmente in carica è prorogato di un anno rispetto alla scadenza del 31 maggio 2007.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁰ Si vedano il DPR. 19 aprile 2007, n. 3/L e il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 729. Si veda da ultimo il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.
